



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

12 SETTEMBRE 2022

CIRCOLARE CLIENTI 2022 NR. 21

OGGETTO: PROVA DEI LAVORI AL 30% ENTRO SETTEMBRE LEGATA ALLA DATA DELL'ATTESTAZIONE

1. PREMESSA

Ai fini del superbonus per dare "data certa" all'attestazione è opportuno inviarla via PEC o tramite raccomandata **entro il 30 settembre 2022**.

2. CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL 30% DEI LAVORI

La proroga del superbonus 110% sulle **spese sostenute dopo il 30 giugno 2022** (ma non oltre il 31 dicembre 2022), per interventi agevolati relativi a **edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome** e indipendenti site in edifici plurifamiliari, è subordinata alla condizione per la quale, entro il 30 settembre 2022, siano **stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

La certificazione della sussistenza della condizione del "completamento almeno al 30%" compete al **direttore lavori**, il quale deve redigere, a tal fine, un'apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, da tenere a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

3. TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga **trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata** al committente e all'impresa.

Il vero tema è quello di precostituirci adeguati profili di prova circa la anteriorità della certificazione dello "stato di fatto" da parte del direttore dei lavori, rispetto al termine del 30 settembre 2022 con riguardo al quale la condizione attestata e comprovata deve risultare soddisfatta.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Se, **entro il 30 settembre**, il direttore lavori **trasmette telematicamente all'ENEA l'attestazione "superbonus – efficienza energetica"** sui requisiti tecnici degli interventi e sulla congruità delle spese, saranno quella stessa documentazione e la relativa ricevuta di trasmissione a costituire la **documentazione probatoria** del soddisfacimento della condizione di cui sopra.

Se però la trasmissione all'ENEA dovesse avvenire in data successiva, sarebbe assolutamente **opportuno far precedere la sua trasmissione dall'inoltro al committente e all'impresa a mezzo PEC o raccomandata, di una dichiarazione e dei relativi allegati che nella sostanza la anticipa**, per provare che è stato possibile attestare l'avveramento della condizione descritta.

4. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Quanto precede assume ancora maggiore importanza con riguardo agli **interventi di riduzione del rischio sismico, agevolati mediante il superbonus**.

Infatti, per questi ultimi, non è richiesta alcuna trasmissione telematica o deposito presso il competente sportello comunale dell'attestazione di avanzamento lavori.

Ecco che, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la certificazione del soddisfacimento della condizione potrà **avvenire trasmettendo all'impresa e al committente, a mezzo PEC o raccomandata entro il 30 settembre 2022**, il modello conforme all'Allegato 1 del DM 58/2017 **corredato dei relativi allegati probatori**, oppure trasmettendo nei medesimi termini una certificazione in carta libera del direttore dei lavori corredata dai medesimi allegati probatori.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)